STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "ZEN'CA'LI' "

ART. 1 (denominazione e sede)

- 1. E' costituita l'associazione denominata "Zen'Ca'Lì'".
- 2. L'Associazione ha sede in provincia di Lecco, nel comune di Oggiono, in via Cavour n°4.

ART. 2 (natura e limiti)

- 1. L'associazione "Zen'Ca'Lì'" è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della disciplina legislativa vigente.
- 2. Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci dell'Associazione.

ART. 3 (scopi)

- 1. L'Associazione "Zen'Ca'Lì'" persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale e non persegue scopi di lucro.
- 2. L'associazione nasce con lo scopo di offrire un luogo di incontro tra le persone. Verranno organizzate e proposte attività di vario genere, il cui fine comune è quello di promuovere tra le persone l'esplorazione di sé e della propria personalità, nonché la condivisione con gli altri e la messa in comune di saperi, capacità, esperienze, abilità.
- 3. L'associazione intende promuovere questo scopo attraverso la proposta di attività olistiche, artistiche, culturali e ricreative. Pertanto l'associazione svolgerà a titolo esemplificativo e non tassativo:
- convegni, conferenze, dibattiti, incontri a scopo divulgativo;
- seminari, corsi, laboratori e attività ricreative in genere;
- pratica di discipline olistiche quali ad esempio: Reiki, meditazioni, Yoga, Aura Soma, Sciamanesimo, etc. (L'associazione svolgerà le attività sopraelencate nei limiti delle norme esistenti e senza alcuna pretesa sostitutiva della scienza medica).
- 4. L'associazione può svolgere attività nella propria sede e in luoghi diversi da essa, anche in collaborazione con altre associazioni.

ART. 4 (soci)

- 1. Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.
- 2. All'atto della richiesta di ammissione il richiedente diventa a tutti gli effetti socio e ha diritto a ricevere immediatamente la tessera sociale di Socio. E' compito del Consiglio Direttivo convalidare l'ammissione definitiva entro 30 giorni, senza necessità, in caso di ammissione, di comunicazione della relativa delibera al richiedente, il quale, trascorso detto termine, in assenza di comunicazione di diniego, potrà considerarsi a tutti gli effetti socio. Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
- 3. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'Associazione con deliberazione dell'Assemblea.
- 4. Esistono 3 categorie di soci:
 - a) Fondatori: sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo.
 - b) ordinari: sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative.
 - c) onorari: sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.

ART. 5 (diritti dei soci)

- 1. I soci hanno diritto di partecipare alla vita sociale dell'Associazione e diritto di voto in Assemblea.
- 2. Hanno diritto di eleggere gli organi dell'Associazione e di essere eletti.
- 3. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.
- 4. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.
- 5. La qualità di socio si perde:
- a) per mancato rinnovo dell'adesione;
- b) per decesso;
- c) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- d) dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario;
- e) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni.

La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

ART. 6 (doveri dei soci)

- 1. I soci devono condividere l'oggetto sociale e rispettare lo statuto e sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale decisa dal Consiglio Direttivo.
- 2. Devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
- 3. Il comportamento verso gli altri soci e verso l'esterno dell'Associazione è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza e buona fede.

ART. 7 (organi)

- 1. Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e il Presidente.
- 2. Le cariche sociali sono elettive e sono svolte a titolo gratuito.

ART. 8 (assemblea)

- 1. L'Assemblea è composta da tutti i soci, ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione.
- 2. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
- L'Assemblea viene convocata, inoltre, dal Consiglio Direttivo quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

- 3. Il Presidente convoca l'Assemblea con avviso scritto -trasmesso anche a mezzo e-mail- ai soci inviato almeno dieci giorni prima con indicazione degli argomenti da trattare.
- 4. L'Assemblea svolge i seguenti compiti:
- approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- elegge i membri del consiglio direttivo;
- discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
- decide sull'esclusione dei soci;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

5. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale sottoscritto dal presidente e dal verbalizzante.

ART. 9 (validità dell'assemblea)

- 1. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione, con qualsiasi numero di soci presenti.
- 2. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti dei presenti. Le modificazioni allo statuto, nonché lo scioglimento dell'Associazione devono essere approvate a maggioranza di due terzi dei componenti.
- 3. Ogni socio può essere delegato a rappresentare un solo altro socio.

ART. 10 (direttivo)

- 1. Il Consiglio Direttivo è composto del numero di 4 membri, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea tra i soci.
- 2. Il Consiglio Direttivo, che dura in carica per il periodo di tre anni, delibera a maggioranza dei presenti.
- 3. Il Consiglio Direttivo svolge, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Organizzazione dell'Associazione ed è investito dei più ampi poteri per la gestione della medesima. Nello specifico:
- elegge tra i propri componenti il Presidente e lo revoca;
- elegge tra i propri componenti il Vice Presidente e lo revoca;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone il programma annuale di attività;
- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione, la relazione, il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso;
- instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- delibera in ordine all'esclusione dei soci.

ART. 11 (presidente)

- 1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti.
- 2. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
- 3. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'Organizzazione.
- 4. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice-Presidente.

ART. 13 (risorse economiche)

- 1. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
- quote associative e contributi dei socii;
- contributi di privati o enti pubblici;
- donazioni e lasciti testamentari;
- proventi delle manifestazioni e delle gestioni dell'Associazione;
- eventuali versamenti volontari dei Soci che usufruiscono dei servizi dell'Associazione;
- entrate derivanti da iniziative finalizzate al proprio finanziamento;
- ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazionismo.
- 2. Il patrimonio sociale è costituito da:
- beni immobili e mobili;
- azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- donazioni, lasciti, successioni;
- altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

ART. 14 (bilancio)

- 1. Il bilancio dell'Associazione è annuale e coincide con l'anno solare. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
- 2. Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno; il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
- 3. Il bilancio viene elaborato dal Consiglio Direttivo e sottoposto all'Assemblea per l'approvazione.
- 4. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.
- 5. Gli eventuali utili o avanzi di gestione non possono in nessun caso essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette, ma devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 15 (scioglimento)

- 1. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea.
- 2. In caso di scioglimento l'assemblea nominerà uno o più liquidatori. Effettuata la liquidazione, i beni residui saranno devoluti ad altra Organizzazione di volontariato operante in settore analogo. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

ART. 16 (rinvio)

1. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.